



TRIBUNALE DI CATANIA

IV SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza del 15/04/2026

Per la parte opponente è comparso l'avv. SALVATORE GUGLIELMINO;

Per la parte convenuta è comparsa l'avv. SANDRA GUARDO per delega dell'avv. FEDERICO MANITTA;

Ai fini della pratica forense sono presenti i dottori Controparte_1 e

Controparte_2

Il Giudice

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle difese svolte.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 590 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE GUGLIELMINO per procura in atti

opponente

E

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO MANITTA per procura in atti

opposta

OGGETTO: altri contratti atipici.

CONCLUSIONI: come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 13.1.2025 *Parte_2* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3417/2024, emesso da questo Tribunale il 29.11.2024 e notificato il 2.12.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 61.597,68, oltre interessi e spese della procedura, in favore della *Controparte_3* quale

ulteriore quota di partecipazione all'utile annuale della *Parte_2* per gli anni 2016, 2017, 2020 e 2021 in esecuzione del contratto di associazione in partecipazione concluso tra le parti in data 1.11.2017 e avente ad oggetto l'attività di gestione della struttura alberghiera denominata "C.A.I. – Rifugio Sapienza".

L'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 del contratto, nonché l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria; nel merito, ha lamentato la nullità del contratto per assenza di causa, vista la mancata partecipazione alle perdite da parte della *Controparte_3* nonché la sua inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto accordo apparente, teso a dissimulare un contratto di cessione di ramo di azienda, ovvero di locazione immobiliare e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della nullità o dell'inefficacia del contratto. Ha, inoltre, affermato la mancata prova del credito; in via subordinata, ha chiesto di ridursi l'importo a € 1.264,58 in base agli utili effettivamente percepiti dalla *Pt_2* [...] negli anni in contestazione; ha, infine, eccepito la prescrizione del diritto di credito.

Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Con comparsa di risposta, depositata il 13.3.2025, si è costituita in giudizio [...] *Controparte_3* chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 *ter* c.p.c., con ordinanza del 16.10.2025 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuto di esaminare l'eccezione di incompetenza, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 10.3.2026, alla quale viene decisa.

2. L'opposizione va accolta per i motivi di seguito illustrati.

2.1. L'eccezione preliminare di operatività della clausola compromissoria è fondata.

Com'è noto, la clausola compromissoria è valida se pattuita per iscritto, sia all'interno dello stesso contratto che in un accordo separato, e se ha ad oggetto diritti disponibili; essa è altresì dotata di una propria individualità e autonomia distinta dal contratto al quale fa riferimento,

per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale (cfr. C. Cass., n. 37266/2021).

La competenza arbitrale pattuita si estende a tutte le controversie che hanno per *causa petendi* il contratto alla quale è collegata (cfr. Cass. civ. n. 3795/2019).

Nel caso di specie, l'art. 10 del contratto di associazione in partecipazione espressamente prevede: “i contraenti stabiliscono che le eventuali controversie nascenti in qualsiasi modo dal presente contratto saranno da un collegio costituito da tre arbitri, due dei quali saranno nominati nelle forme di legge reciprocamente da ciascuna delle parti, il terzo sarà nominato congiuntamente da entrambe le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Catania”.

Ebbene, dall'esame della clausola contrattuale emerge che le parti hanno inequivocabilmente espresso l'intenzione di devolvere agli arbitri la risoluzione di tutte le controversie eventualmente insorte tra di loro (C. Cass., Sez. L., n. 4670/2009) nascenti dal contratto in questione.

L'arbitrato previsto è un arbitrato rituale, non emergendo in alcun modo che i contraenti abbiano inteso demandare agli arbitri la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, avendo deciso piuttosto di demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice.

2.2. Oltretutto, in base al principio di autonomia, come già chiarito, la clausola non decade nel caso di invalidità del negozio in cui è inserita e ciò vale anche nel caso di cessazione del contratto.

Al riguardo la lettura integrale della motivazione della pronuncia citata dall'opposta corrobora quanto esposto; invero, la Suprema Corte ha così affermato: [...] *tale principio, denominato di autonomia della clausola compromissoria, pur giustificando l'affermazione secondo cui la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, spettando pur sempre agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità, non implica peraltro che la clausola possa conservare la sua efficacia nel caso di inesistenza dell'accordo cui accede, ancorché la stessa derivi da fattori sopravvenuti (cfr. Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17711), come accade nel caso di cessazione del*

contratto, la quale, comportando l'inefficacia ex nunc anche della clausola, esclude la possibilità di ricondurre alla sua sfera di operatività le controversie che insorgano in epoca successiva, a meno che le stesse non dipendano da fatti pregressi (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/1992, n. 8028; 25/01/1968, n. 216) (C. Cass., n. 22077 del 5.8.2024).

Peraltro, nel caso in esame l'opposta ha chiesto i corrispettivi di partecipazione agli utili come determinati all'art. 2 del contratto, in tal modo mostrando di agire proprio per l'adempimento del contratto stesso.

Deve chiarirsi che la competenza degli arbitri si estende a tutti gli aspetti che risultano rilevanti in ordine all'*an* e al *quantum*, involgendo anche l'eventuale accertamento della simulazione del contratto su cui si fonda la pretesa, che rientra nella *potestas iudicandi* degli arbitri (C. Cass., n. 14884/2019).

Né può condividersi quanto affermato dall'opposta in merito alla sussistenza di una rinuncia tacita a far valere la clausola compromissoria, da parte dell'opponente, che non ha in precedenza proposto opposizione avverso un diverso decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposta sulla base dello stesso titolo.

Come chiarito dalla Suprema Corte, *in tema di competenza arbitrale, la circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale* (C. Cass., n. 28303/2024).

Le considerazioni esposte conducono, pertanto all'accoglimento dell'opposizione, dovendo ritenersi la validità e l'efficacia della predetta clausola, con la conseguente incompetenza – così ormai normativamente qualificata ex art. 819 ter c.p.c. – del giudice ordinario a decidere la presente controversia.

Quanto alle sorti del decreto ingiuntivo, sebbene in presenza di una clausola compromissoria sia possibile ottenere un decreto ingiuntivo, una volta eccepita, e poi affermata, la competenza arbitrale, è necessario procedere con la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 25939 del 24.9.2021).

Dunque il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque *Controparte_3* va condannata al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00, parametri minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.052,00, oltre € 545,00 per esborsi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 590/2025, vertente tra *Parte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (opponente) e *Controparte_3* [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore* (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- Accoglie l'opposizione, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania, trattandosi di controversia devoluta agli arbitri, e revoca il decreto ingiuntivo n. 3417/2024;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Catania il 15/04/2026.

Il Giudice

Milena Aucelluzzo